



COMUNE DI PETINA

Prov. di Salerno

C.A.P. 84020
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 0050014065 2

Tel. 0828976003 - Telefax 0828976148
C.C.P. 18986844

Prot. n. _____ del _____

DECRETO n. 3 del 23 GIU. 2022

Oggetto: Assunzione della Responsabilità del Settore Tecnico.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 30.03.2001, n.165, conferisce alle Amministrazioni pubbliche la facoltà di assumere ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa;
- che l'art. 89, comma 5, del D. Lgs.vo n. 267/2000, prevede che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal predetto Decreto, provvedono alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.38 del 20.06.2002, esecutiva, con cui è stato modificato il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilendo all'art.10 con l'inserimento del comma 18, che : “ *Il Sindaco, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del testo unico, può, con proprio decreto:*

- riservare a se stesso o a uno dei componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di uno o più dei servizi in cui è articolato l'assetto del comune;

VISTO l'art.50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*” che attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti; tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi di governo dell'ente;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

VISTO l'art.109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs.n.267/2000:

- comma 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
- comma 2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

RICHIAMATO l'art.10 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il quale prevede che il Sindaco attribuisce, con atto di incarico scritto e motivato, la direzione di ciascun Settore;

DATO ATTO che:

- si è reso vacante il posto di Responsabile del Settore Tecnico;
- attualmente il posto è vacante;

RILEVATA, nelle more degli adempimenti necessari per garantirne una copertura, la necessità di attribuire la responsabilità del predetto Servizio per assicurarne il regolare funzionamento;

VISTO l'art. 53, comma 23, della L.n.388/2000, come modificato dall'art.29, comma 4, della L.n.448/2001, che stabilisce che *"gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"*.

RICHIAMATO l'art.10, comma 18, del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come integrato con la deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 20.06.2002;

DATO ATTO che la sede del ufficio tecnico comunale risulta vacante e presso l'ente non vi sono figure che possano ricoprire la carica di responsabile dell' area tecnica;

RITENUTO, pertanto, di assumere personalmente e temporaneamente la responsabilità del **Settore Tecnico**, nelle more di una copertura del predetto posto resosi vacante;

DATO ATTO che non ricorrono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del sottoscritto rispetto a tale incarico e resa la dichiarazione di cui all'art. 20 del D. lgs. N. 39 del 2013, acquisita al prot. n. 2594 del 20/06/2022 ;

RILEVATO che tanto consente all'Ente anche di conseguire un risparmio di spesa;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui intese integralmente riportate ed approvate:

1. **DI ASSUMERE**, ai sensi dell'art.53, comma 23, della L.n.388/2000 e dell'art.10, comma 18, del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in via temporanea nelle more della copertura del posto resosi vacante, la responsabilità del Settore Tecnico, con il potere di adottare tutti i provvedimenti di natura tecnica, gestionale, organizzativa, anche con rilevanza esterna, connessi all'espletamento dell'incarico, e tutti i compiti indicati negli artt.107 e 109 del D.Lgs.n.267/2000, e dalle leggi e regolamenti dell'ente, relativamente a tutti gli uffici rientranti nel predetto Servizio;
2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.10 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali il Responsabile di Settore svolge i compiti di cui all'art. 10 del Regolamento inerente il suo ufficio laddove non affidi tale responsabilità ad altro dipendente assegnato alla propria struttura;
3. **DI DARE ATTO** che per tale incarico non spetta al Sindaco alcun tipo di indennità di posizione, di risultato e/o aggiuntiva rispetto all'indennità di funzione e, pertanto, l'Ente consegue un risparmio di spesa;
4. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al tesoriere, ai responsabili di P.O., alla RSU ed OO.SS., all'Ndv ed all'Organo di revisione economico finanziaria.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente decreto al Responsabile delle pubblicazioni per la pubblicazione all'albo pretorio on line e per la pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "personale"- "posizioni organizzative".

23 GIU. 2022

IL SINDACO

dott. Domenico D'Amato



[Handwritten signature of Domenico D'Amato]

